

**Organo:** INAIL - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI

**Documento:** Circolare n. 37 del 17 giugno 2003

**Oggetto:** Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia.

---

## Quadro normativo

- **Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia<sup>1</sup>.**  
Firmata il 7 luglio 1997.  
Ratificata con Legge n. 199 del 27 maggio 1999 (G.U. n. 147 del 25 giugno 1999).  
Entrata in vigore il 1° agosto 2002 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2002).
- **Accordo Amministrativo di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia<sup>2</sup>.**  
Firmato l'11 settembre 2001.  
Entrato in vigore il 1° agosto 2002 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2002).

## Premessa

A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, dal 1° agosto 2002 è entrata in vigore la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia. La Convenzione è stata firmata a Lubiana il 7 luglio 1997 e ratificata con Legge n. 199 del 27 maggio 1999.

Con medesima decorrenza, è entrato in vigore anche il relativo Accordo Amministrativo di applicazione.

La Convenzione e l'Accordo Amministrativo saranno applicati secondo i chiarimenti e le istruzioni di seguito riportate.

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

La Convenzione regola le principali forme di assicurazione sociale e, quindi, si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (**Convenzione, art. 2**).

Dal punto di vista soggettivo (**Convenzione, art. 3**) si applica:

- ai cittadini italiani ed ai cittadini sloveni, che sono o sono stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti
- ai profughi (ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione del 28 luglio 1951, concernente lo status dei profughi, e dal relativo Protocollo del 31 gennaio 1967)
- agli apolidi (ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi stessi)
- ai familiari e superstiti.

## 2. ISTITUZIONI COMPETENTI

L'applicazione della Convenzione, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete (**Accordo Amministrativo, artt. 2 e 3**):

### In Italia

- a) all'INAIL per quanto riguarda le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico- legali
- b) alle AA.SS.LL. per quanto concerne le prestazioni sanitarie.

### In Slovenia

- a) all'istituto per l'Assicurazione Pensionistica e di Invalidità della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione pensionistica e di invalidità:  
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Kolodvorska ulica 15 SI-1518 LJUBLJANA

b) all'istituto per l'Assicurazione Sanitaria della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Milklosiceva, 24 SI-1507 LJUBLJANA).

Dette Istituzioni, attueranno quanto previsto dalla presente normativa, garantendo reciproca assistenza e collaborazione come se applicassero le rispettive legislazioni nazionali (**Convenzione, art. 37, e Accordo Amministrativo, art. 29**).

### 3. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base al principio della territorialità della legislazione applicabile, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dove svolgono la loro attività lavorativa (**Convenzione, art. 5**).

Sono però previste le seguenti eccezioni (**Convenzione, art. 6**):

- a. I lavoratori dipendenti da una impresa con sede in uno dei due Stati contraenti, quando inviati per un periodo di tempo limitato nell'altro Paese, restano sottoposti alla legislazione dello Stato di provenienza. Ciò a condizione che il periodo di "distacco" non superi i 36 mesi, eccezionalmente prorogabili su richiesta del datore di lavoro e con il consenso del lavoratore (**Accordo Amministrativo, art. 4**).
- b. Il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la propria attività sul territorio di uno dei due Stati contraenti resta assoggettato alla normativa di sicurezza sociale di detto Stato anche quando si reca a svolgere la propria attività nel territorio dell'altro Stato. Ciò vale per un periodo limitato di tempo che non deve superare i 24 mesi, eccezionalmente rinnovabili (**Accordo Amministrativo, art. 4**).
- c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
- d. I lavoratori dipendenti da imprese di "interesse nazionale" (esercenti servizi di telecomunicazioni, trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima) restano assoggettati alla legislazione dello Stato dove si trova la sede principale dell'impresa anche quando vengono inviati nell'altro Stato contraente, presso una succursale o una rappresentanza permanente.
- e. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per attività di carico e scarico, di riparazione o di sorveglianza sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto dove si trova la nave.
- f. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera nonché il personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, unitamente ai loro familiari, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono, anche quando vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente.
- g. I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno dei due Stati contraenti, unitamente ai loro familiari, restano assoggettati alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari non appartenenti ai ruoli nonché il personale domestico al servizio dei membri delle predette rappresentanze ed uffici, sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la Rappresentanza o l'Ufficio consolare.

I cittadini dello Stato "di invio" possono, però, optare per l'assoggettamento alla legislazione di detto Stato (**Convenzione, art. 7**), a condizione che esercitino l'opzione entro 3 mesi dalla data di inizio dell'attività lavorativa ovvero dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Tale decisione deve essere comunicata dagli interessati alle Istituzioni competenti dei due Stati contraenti tramite la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare (**Accordo Amministrativo, art. 5**).

Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo e nel superiore interesse del lavoratore (**Convenzione, art. 8**), possono derogare al principio della territorialità (**Convenzione, artt. 5 e 6**) e permettere ad alcuni lavoratori in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori) di restare assoggettati alla normativa dello Stato di appartenenza, anche in presenza di attività da svolgere nell'altro Stato contraente.

#### 4. PRESTAZIONI ECONOMICHE

I lavoratori che, vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, hanno diritto a prestazioni in denaro a carico di uno Stato contraente, le ricevono a parità di trattamento con i cittadini di quest'ultimo, mentre si trovano sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo (**Convenzione, art. 9**).

L'Istituzione dello Stato competente effettuerà il pagamento delle prestazioni direttamente (**Accordo Amministrativo, art. 20**), con effetto liberatorio nella propria valuta e al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento (**Convenzione, art. 43.1, e Accordo Amministrativo, art. 32.1**).

#### 5. PRESTAZIONI SANITARIE

I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica (**Convenzione, art. 23**). Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente (**Accordo Amministrativo, art. 25**).

A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima (**Accordo Amministrativo, art. 7**), mediante apposito formulario.

Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti.

Le Unità operative dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.

#### 6. FRONTALIERI

I lavoratori frontalieri beneficiano delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che questa applica. Le prestazioni in natura vengono erogate dall'Istituzione del luogo di residenza, per conto dell'Istituzione competente (**Convenzione, art. 14**).

In caso di urgenza, i lavoratori possono ricevere le prestazioni in natura sul territorio dello Stato dove prestano attività lavorativa, secondo la legislazione in vigore.

Ai lavoratori frontalieri, ed ai loro familiari, competono anche prestazioni per visite specialistiche, diagnostica strumentale ed esami di laboratorio (**Accordo Amministrativo, art. 10**).

#### 7. PRESTAZIONI PROTESICHE

Protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura, specificatamente elencati nell'Accordo Amministrativo, sono erogati dall'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno del lavoratore, previa autorizzazione dell'Istituzione competente che ne sosterrà' gli oneri (**Convenzione, artt. 17 e 24**).

Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta di autorizzazione, ed in mancanza di parere negativo da parte dell'Istituzione competente, le prestazioni vengono comunque erogate.

Nel caso di assoluta urgenza, l'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno del lavoratore provvede all'erogazione di quanto richiesto dandone immediata comunicazione all'Istituzione competente (**Accordo Amministrativo, art. 13**).

Si considerano di assoluta urgenza quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico-fisica della persona (**Accordo Amministrativo, art. 8**).

## 8. MALATTIE PROFESSIONALI

Il lavoratore che ha contratto una malattia professionale dopo avere svolto attività rischiosa nel territorio di entrambi i Paesi, può presentare la domanda per prestazioni sia all'Istituzione dello Stato dove ha contratto la malattia, sia all'Istituzione dell'altro Stato contraente.

Le prestazioni per malattie professionali sono erogate dall'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state esercitate (**Convenzione, art. 25.1**).

Se l'Istituzione a cui compete la prestazione, esaminata l'istanza, verifica che, per quanto concerne i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

- trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altro Stato tutta la documentazione comprensiva dei rapporti e degli esami medici effettuati nonché copia della decisione di rigetto
- notifica la propria decisione al lavoratore, indicandone la motivazione e precisando i mezzi e i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'Istituzione dell'altro Stato (**Accordo Amministrativo, art. 21**).

Non è previsto il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nei due Stati contraenti (**Convenzione, art. 25.1**). Conseguentemente, all'atto della determinazione dell'esistenza o meno del diritto alle prestazioni ai sensi della normativa nazionale, le Unità operative prenderanno in esame i soli periodi espletati nell'ambito del territorio italiano.

## 9. AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'Istituzione dello Stato che ha erogato la prima prestazione rimane competente anche per le ulteriori prestazioni che vengono richieste dal lavoratore in caso di aggravamento della malattia.

Se, però, l'attività lavorativa morbigena è stata svolta anche nell'altro Stato successivamente alla fruizione delle prestazioni, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituzione di quest'ultimo Stato (**Convenzione, art. 25.2**).

In ogni caso il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione alla quale chiede le ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata (**Accordo Amministrativo, art. 22**).

## 10. EVENTI PREGRESSI

Se la legislazione di uno Stato contraente prescrive che, per determinare il grado di incapacità lavorativa, siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente, si terrà conto anche di quegli eventi lesivi verificatisi in precedenza nell'altro Stato (**Convenzione, art. 26**).

A tale scopo il lavoratore e l'Istituzione dell'altro Paese dovranno fornire all'Istituzione dello Stato dove si è verificato l'ultimo infortunio, tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni, indipendentemente dal grado di invalidità derivatene (**Accordo Amministrativo, art. 23**).

## 11. INFORTUNIO IN ITINERE

L'infortunio che il lavoratore, in possesso di regolare contratto, subisce nel recarsi nell'altro Stato per assumere lavoro ovvero quando ritorna nel proprio Paese d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro, deve essere considerato quale infortunio sul lavoro indennizzabile, purché si tratti di viaggio ininterrotto ed effettuato per la via più breve (**Convenzione, art. 27**).

## 12. ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI

Gli accertamenti medico legali (**Convenzione, art. 28**) vengono effettuati, dall'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno del lavoratore, su richiesta dell'Istituzione competente, alla quale verranno

poi inviati con l'indicazione di tutti gli elementi che consentono la esatta valutazione delle condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità lavorativa. (**Accordo Amministrativo, art. 24**).

### **13. RIMBORSI**

Gli oneri relativi a prestazioni (**Convenzione, art. 23**), accertamenti medico-legali (**Convenzione, art. 28**), fornitura o rinnovo di protesi (**Convenzione, art. 24**) sono rimborsati da parte dell'Istituzione competente all'Istituzione che li ha sostenuti.

L'importo effettivo del rimborso sarà quello che risulta dalla contabilità dell'Istituzione che vi ha provveduto. Gli adempimenti amministrativi concernenti detti rimborsi sono gratuiti (**Accordo Amministrativo, art. 25**).

Le Unità operative dell'Istituto all'atto dell'erogazione di prestazioni, i cui costi saranno oggetto di rimborso da parte dell'Istituzione della Slovenia, contabilizzeranno i relativi importi al conto 815 sottoconto 02.

La Direzione Generale (Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali) provvederà, quale Organismo di Collegamento, a recuperare le spese anticipate dopo avere ricevuto dalle competenti Unità territoriali i relativi moduli

### **14. DIRITTO DI SURROGA**

Se il lavoratore ha diritto a prestazioni per un danno causato da un terzo sul territorio di uno dei due Stati contraenti e, in base alla legislazione dello Stato dove si è verificato l'evento, può pretendere il risarcimento da parte del terzo, l'Istituzione che ha concesso le prestazioni esercita il diritto di surroga nei confronti del soggetto civilmente responsabile (**Convenzione, art 29**).

### **15. NOTIFICA DI INFORTUNIO**

Al verificarsi di un infortunio sul lavoro che causi o che possa causare la morte o l'incapacità permanente, l'Istituzione competente del luogo dove l'infortunio si è verificato deve notificare, senza indugio, alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell'infortunato l'evento occorso al lavoratore (**Convenzione, art 30**).

### **16. DOMANDE, DICHIARAZIONI, RICORSI**

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto all'Istituzione di uno dei due Stati contraenti, possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all'Istituzione dell'altro Paese, che provvederà immediatamente a trasmettere la documentazione all'Istituzione competente dell'altro Stato. (**Convenzione, art. 41**).

Ai fini dell'attestazione della data di presentazione, la Sede che riceve l'istanza, la dichiarazione o il ricorso di competenza dell'altro Stato, deve apporvi il timbro con la data di arrivo.

### **17. DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI**

Tutti gli atti, documenti, scritture che debbono essere presentati per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari (**Convenzione, art. 39**).

### **18. FORMULARI**

In attesa che il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle altre Istituzioni competenti, validi i formulari che

saranno adottati per l'applicazione della Convenzione, le Unità territoriali utilizzeranno la modulistica attualmente in uso.

### **Allargamento UE**

Dal 1° maggio 2004, la Slovenia entrerà a far parte dell'Unione Europea. Da quella data, quindi, si applicheranno i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 relativi alle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale per coloro che si spostano all'interno della Comunità.

### **Avvertenza**

Eventuali inconvenienti e difficoltà di applicazione della Convenzione Italo-Slovena dovranno essere segnalati a questa Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali.

### NOTE

- 
1. Allegato n. 1
  2. Allegato n. 2

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dr. Pasquale ACCONCIA

Allegati: 2  
**Allegato n. 1**  
**Allegato n. 2**